

Oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE ICI PER L'ANNO 2006.

L'anno duemilacinque il giorno venti del mese di dicembre alle ore 14.30 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei signori:

FIRENZO PIENAZZA	Presente
RODOLFO BERTONI	Presente
ADELIO ZANELLI	Presente
SILVIA COLASANTI	Presente
MARIA VITTORIA PAPA	Presente
	Presente
MAURO GUERRA	Presente
MAURIZIO TIRA	Presente

Presenti n. **8** Assenti n. **0**

Partecipa il Segretario Generale ECONIMO GIUSEPPE

Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il Signor **FIRENZO PIENAZZA** nella sua qualità di assume la presidenza ed invita l'adunanza a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con l'art.4 della Legge 23 ottobre 1992, n.421 è stata conferita la delega al Governo per il riordino della finanza degli Enti Locali;
- il D.Lgs.30 dicembre 1992, n.504 è stato emanato in attuazione della delega predetta;
- il Capo I del decreto istituisce, dall'anno 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili, e ne disciplina l'applicazione;
- l'art.31 della Legge 23-12-1998, n.448 differisce al 31 dicembre di ogni anno il termine previsto per deliberare tariffe ed aliquote di imposta per i tributi locali;
- l'art.3, comma 53, della Legge 662/1996 stabilisce che se la deliberazione non è adottata entro il suddetto termine, si applica l'aliquota del 4 per mille;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 347 del 14.12.2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le aliquote ICI per l'anno 2005;

RITENUTO opportuno riconfermare anche per l'anno 2006 le aliquote previste per l'anno 2005, essendo comunque garantita la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

RITENUTO necessario, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio, confermare per l'anno 2006 le stesse misure delle aliquote ICI previste per l'anno 2005;

VISTO il Regolamento ICI adottato con deliberazione del Consiglio Comunale 12-03-1999, n.45 e successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale 26-11-99, n. 152, 27-07-2000, n. 104 e 19.12.2003 n. 133;

RICORDATO che ai sensi dell'art.8, comma 4, del Regolamento suddetto “ai fini della fruizione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale, sono considerate parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto” e che “sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente a una per ciascuna categoria le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'imposizione I.C.I.”;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica da parte del Responsabile del settore Tributi – dott.ssa Roberta Gandelli, ai sensi dell'art. 49 del d.Lgs. 18.08.00 n. 267;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18-08-200, n.267;

VISTO il capo III dello Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

1) di confermare, per l'anno 2006, le aliquote I.C.I. e la relativa detrazione, così come applicate nel corso dell'anno 2005 e come di seguito meglio specificate:

- **7 per mille aliquota ordinaria da applicarsi:** alle aree edificabili ed a tutte le unità immobiliari salvo quelle previste nei punti successivi;
- **4 per mille aliquota ridotta da applicarsi:**
 - a) alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da soggetti passivi, persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune;
 - b) alle pertinenze dell'abitazione principale "limitatamente a una per ciascuna categoria classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6, C/7";
 - c) per i cittadini non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
 - d) ai fabbricati posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno trasferito la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso immobile non risulti affittato;
 - e) alle unità immobiliari realizzate in forza di convenzione con il comune (P.O.R.) che preveda la specifica agevolazione, a condizione che l'unità immobiliare sia locata con contratto registrato ad un soggetto che vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica;
 - f) alle unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi stipulati in sede locale (art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998, n. 431) senza possibilità, in tal caso, della detrazione prevista per l'abitazione principale;

per beneficiare delle agevolazioni di cui ai punti e) ed f), il contribuente deve presentare, al Settore Tributi, entro il termine per il versamento a saldo di imposta per l'anno di riferimento, apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. La suddetta documentazione potrà essere sostituita da una dichiarazione del contribuente resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, da cui risultino i dati identificativi con relativa ubicazione dell'immobile oggetto di locazione, gli estremi del contratto (numero, data di registrazione e ufficio registro presso il quale è stato registrato), gli estremi del bollettino di versamento dell'imposta annuale di registro, nonché il nominativo e codice fiscale del soggetto al quale è stata locata l'unità immobiliare;

la dichiarazione vale anche per gli anni successivi d'imposta qualora permangano i requisiti indicati, in mancanza di tale dichiarazione sarà applicata l'aliquota ordinaria del

7 per mille;

- **6,25 per mille aliquota agevolata:**

- a) alle unità immobiliari e relative pertinenze, limitatamente a una per ciascuna categoria classificata o classificabile nelle categorie C/2, C/6, C/7, concesse in comodato a parenti ed affini in linea retta di primo grado, nonché al coniuge separato o divorziato, purché l'utilizzatore vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva dimora stabile;
- b) ai nuovi fabbricati di proprietà di imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e di alienazione di immobili, limitatamente al periodo di tre anni a decorrere dalla comunicazione di fine lavori, a condizione che gli immobili siano stati realizzati per la vendita;

per beneficiare delle agevolazioni di cui ai punti a) ed b), il contribuente deve presentare, al Settore Tributi, entro il termine per il versamento a saldo di imposta per l'anno di riferimento, apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. La suddetta documentazione potrà essere sostituita da una dichiarazione del contribuente resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati, in mancanza di tale dichiarazione verrà applicata l'aliquota ordinaria del 7 per mille;

più specificatamente:

- per i soggetti che si trovano nelle fattispecie di cui alle lett. a), apposita dichiarazione da cui risultino i dati identificativi con relativa ubicazione dell'immobile oggetto di concessione gratuita nonché i nominativi dei soggetti ai quali sono stati concessi i citati alloggi;
 - per i soggetti che si trovano nelle fattispecie di cui alle lett. b), apposita dichiarazione da cui risultino i dati identificativi con relativa ubicazione dell'immobile e la data di ultimazione dei lavori;
- 2) di determinare per l'anno 2006 in Euro 232,00 la detrazione per l'abitazione principale, intendendo per abitazione principale tutte le fattispecie alle quali viene applicata l'aliquota del 4 per mille, ad esclusione del punto f;
 - 3) di procedere alla pubblicazione del presente atto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
 - 4) di dichiarare, con separata unanime votazione la immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell'art. 46, comma 2, dello Statuto, trattandosi di argomento collegato con l'approvazione del Bilancio di Previsione 2006.

35322

PARERI

dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art.49 del d.lgs.18.08.2000 n.267

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA il sottoscritto responsabile del servizio:

Esprime parere PARERE FAVOREVOLE

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo

Data:

20-12-2005

IL Responsabile del servizio
ROBERTA GANDELLI

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE il sottoscritto responsabile dei servizi finanziari:

Esprime parere favorevole. La spesa trova copertura come di seguito indicato:

Importo	Capitolo.	Impegno

Esprime parere contrario (motivare)

Non esprime parere in quanto:

la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata

l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio

Data:

20-12-2005

IL Responsabile del servizio
MARIAGRAZIA MARGONARI

DETERMINAZIONE DELL'ORGANO DELIBERANTE

In seduta del _____ la presente proposta di deliberazione è stata :

Approvata

Respinta

Rinvia

Data:

IL Segretario Generale

Letto, confermato e sottoscritto.

Il
F.to Fiorenzo Pienazza

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Econimo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio il 03-01-2006 per rimanervi 15 giorni consecutivi, e contestualmente ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n.267/2000 comunicata in elenco, ai Capigruppo Consiliari.

li, 03-01-2006

IL RESPONSABILE
F.to Liliana Bugna

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva dal 03-01-2006 ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 T.U.E.L., essendo trascorsi 10 gg. dall'ultimo giorno di pubblicazione.

IL RESPONSABILE
F.to Liliana Bugna

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

li, 28/03/2008

IL DIPENDENTE INCARICATO
Liliana Bugna